

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 01/06/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 28/09/2015, estinto anticipatamente in data 31/10/2017, in corrispondenza della rata n. 24/120, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 5.640,17.

L'intermediario resiste al ricorso eccependo – in via preliminare – il difetto di legittimazione passiva con riguardo ai costi dovuti all'intermediario del credito. Nel merito, eccepisce che all'interno del contratto sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso; in particolare, l'art. 5 precisa che non sono oggetto di rimborso i costi di attivazione dovuti per la copertura delle spese e la remunerazione delle spese di istruttoria, calcolate in misura fissa predeterminata per prodotto, nonché gli "oneri rete distributiva" che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita, diretta o indiretta, dalla fase preistruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente. Rileva che la Corte di Giustizia Europea, in data 09/02/2023, si è pronunciata in merito all'interpretazione dell'art. 25 Direttiva 2014/17 UE relativa al credito immobiliare; la *ratio* della pronuncia in parola non differisce da quella emessa nel caso c.d. *Lexitor*, sebbene quest'ultima avesse ad oggetto l'art. 16 Direttiva 2008/48 UE, relativa al credito al consumo, di cui richiama il seguente passaggio: "[...] il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto"; nel caso di specie, il rimborso non sarebbe dovuto in quanto riferibile a voci esplicitamente



indicate al consumatore come *up-front*. Alla luce di quanto esposto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. In via preliminare, l'intermediario eccepisce il difetto di legittimazione passiva con riguardo ai costi dovuti all'intermediario del credito. Tale eccezione, in base al consolidato orientamento di questo Arbitro, non può trovare accoglimento (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
3. Nel merito, secondo l'indirizzo interpretativo di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 3978/2015; Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22/10/2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
4. In materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11/09/2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019). In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, TUB.
5. Inoltre, si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262 del 22/12/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 (convertito, con modificazioni, nella l. 106/2021) limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia". Ne consegue che viene superato l'orientamento assunto da questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021), che in applicazione della citata disposizione di legge aveva stabilito la non rimborsabilità degli oneri *up-front* in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo.
6. Occorre quindi fare riferimento all'orientamento secondo cui, nel caso di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo, gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* devono essere rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.



7. Orbene, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 6454/2021 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* le commissioni di gestione e gli oneri rete distributiva. Ha invece ritenuto *up-front* le commissioni di attivazione.
8. Sulla base degli indicati criteri, il rimborso al quale la parte ricorrente ha diritto è pari a € 5.437,64.

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	24
rate residue		96

TAN	▶	6,00%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	80,00%
- in proporzione alla quota interessi	66,51%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni attivazione (up front)	€ 1.501,59	€ 1.201,27 ○	€ 998,74 ⊗	○	€ 0,00	€ 998,74
○	commissioni gestione (recurring)	€ 3.129,42	€ 2.503,54 ⊗	€ 2.081,44 ○	○	€ 0,00	€ 2.503,54
○	oneri rete distributiva (recurring)	€ 2.419,20	€ 1.935,36 ⊗	€ 1.609,06 ○	○	€ 0,00	€ 1.935,36
○			○	⊗	○		€ 0,00
⊗			○	○	○		€ 0,00
⊗			○	○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 5.437,64
interessi legali	si

9. Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di € 5.438,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di € 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA